



CITTÀ DI ARONA
PROVINCIA DI NOVARA

COPIA

Verbale di deliberazione n. **32**
del **CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta pubblica ordinaria di 1^a convocazione

27 MAGGIO 2014

OGGETTO
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014 ED ALIQUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì ventisette del mese di maggio alle ore 18:30 in Arona nella sede del Palazzo Civico, convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
GUSMEROLI ALBERTO - Sindaco	X				
TAVECCHI Angelo		X	MONTONATI Luigi	X	
PEVERELLI Claudio	X		BROVELLI Laura	X	
AUTUNNO Chiara	X		GUFFANTI FIORI Giovanni	X	
MONTI Federico	X		CATAPANO Antonio		X
GRASSANI Marina	X		ERRICO Diego	X	
BELTRAMI Pietro	X		TRAVAINI Alessandro	X	
CAVALLI Maria		X	VAGLIANI Vincenza		X
RIZZI Arturo	X		ZIGGIOTTO Mario	X	
BOCCHETTA Maria Lina	X		COSTA Luigi	X	
DI NATALE Agostino	X		PAGNOTTA Ortensia	X	

Consiglieri assegnati al Comune: n. 20.

E' presente l'Assessore esterno Matteo POLO FRIZ.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Antonella MOLLIA.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Dott.ssa Maria Lina BOCCHETTA che, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014 ED ALIQUOTA
DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2014.**

Il SINDACO, unitamente agli argomenti iscritti all'ordine del giorno strettamente connessi con l'approvazione del Bilancio di Previsione, illustra il punto in trattazione, del tenore seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, nel limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Visto l'art. 7 c. 1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che testualmente recita: "Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni."

Visto il D. Lgs. 28.9.1998 n. 360 recante "Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48 comma 10 della legge 27.12.1997 n. 449 come modificato dall'art. 1 comma 10 della legge 16.6.1998 n. 191" ed, in particolare l'art. 1 comma 3 e 3 bis che testualmente recitano:

" 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e smi, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002 pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 130 del 5.6.2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";
3-bis . Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";

Visti, altresì:

- l'art.27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448 il quale dispone: " il termine (...) per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della L. 27.12.2006 n. 296 in forza del quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 14 comma 8 del D.lgs. 23/2011 che dispone, a decorrere dall'anno 2011, l'efficacia delle delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone dal primo gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del citato decreto legislativo n. 360 del 1998 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;
- art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011 in materia di diversificazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo gli scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- il decreto Ministro Interno del 29 aprile 2014 che ha differito al 31.07.2014 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali;

Visto l'art. 1 comma 143 della legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) che testualmente recita:
"A decorrere dall'anno di imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'irpef è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma".

Vista la delibera consiliare C.C. n. 96 del 30.11.2013 di approvazione del regolamento per la disciplina della compartecipazione ed applicazione dell'addizionale IRPEF, con la quale si determinava, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2013 nella misura dello 0,4%;

Ritenuto di salvaguardare i criteri di progressività del tributo mediante:

- determinazione di un'unica aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF vigente nell'anno 2014 nella misura di **0,80 (zerovirgolaottanta)** punti percentuali;
- conferma della soglia di esenzione per i contribuenti il cui reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., sia inferiore od uguale ad Euro 10.000,00;

Visto lo schema di regolamento predisposto dall'ufficio "Gestione Risorse Finanziarie"

Visto lo statuto comunale;

Acquisito ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.267/00, il parere favorevole espresso da parte del Segretario Generale in qualità di Dirigente del settore I, ed il parere di regolarità contabile da parte della Responsabile di posizione organizzativa in ruolo presso il servizio "Gestione risorse finanziarie ed assicurazioni", in esecuzione dell'atto di organizzazione n. 2/2014;

Acquisito il parere favorevole espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/00;

Dato atto che la proposta di modifica del regolamento in esame è stata esaminata dalla Commissione Comunale Staff nella seduta del 22.05.2014;

DELIBERA

1. Di modificare nella misura di **0,80 (zerovirgolaottanta)** punti percentuali la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2014.
2. Di stabilire all'art. 7 del regolamento in approvazione una soglia di esenzione dall'applicazione dell'aliquota di compartecipazione, per i contribuenti il cui reddito, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D. Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., sia inferiore od uguale ad Euro 10.000,00.
3. Di dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
4. Di dare mandato agli uffici comunali per la trasmissione della presente deliberazione al Ministero Economia e Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del medesimo ministero <http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/sceltaregione.htm>.
5. Di dare atto che il gettito derivante dalla suddetta imposta che si quantifica presumibilmente in € 1.600.000,00 sarà introitato alla risorsa 1.01.0045 del Bilancio pluriennale 2014 - 2016 in corso di predisposizione.



Città di Arona

REGOLAMENTO
ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 9.03.2007.

Modificato con deliberazione consiliare n. 56 del 9.05.2008, n. 30 del 6.04.2009, n. 35 del 4.05.2010, n. 18 del 30.03.2011, n. 11 del 12.04.2012, n. 96 del 30.11.2013

Il presente testo è aggiornato al

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Soggetto attivo

Art. 3 -Soggetti passivi

Art. 4 -Criteri di calcolo dell'addizionale

Art. 5 - Aliquota di compartecipazione

Art. 6 - Modalità di versamento

Art. 7 - Esenzioni

Art. 8 -Funzionario responsabile

Art. 9 - Tutela dei dati personali

Art. 10 - Rinvio dinamico

Art. 11 - Pubblicità del Regolamento e degli atti

Art. 12 - Rinvio a disposizioni di legge

Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dall'art. 1 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2
Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Arona, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3
Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Arona (NO), alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative

Art. 5
Aliquota di compartecipazione

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata nella misura di 0,80 (zerovirgolaottanta) punti percentuali per l'anno 2014 e successivi salvo modifiche.
2. La deliberazione di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

Art. 6
Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi da 2 a 4 D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360.
3. Il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 5, i contribuenti il cui reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato ai sensi dell'art. 1 c. 4 del D. Lgs. 360/1998 e s.m.i. sia inferiore o uguale a € 10.000,00 (eurodiecimila). Per redditi superiore a € 10.000,01 (eurodiecimila/01), l'addizionale sarà dovuta sull'intero ammontare del reddito imponibile.

Funzionario responsabile

1. Con delibera di Giunta si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 30.6.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali."

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Publicità del Regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.8.1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, comma 1 della legge 11.2.2005, n. 15 è pubblicata sul sito internet del Comune e tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge di disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche vigenti.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il 1 gennaio 2014.

666

La relazione e i successivi interventi, registrati su nastro magnetico, sono integralmente trascritti e riportati in separato resoconto della seduta (ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento Interno del Consiglio Comunale).

Escono i cons. Costa e Pagnotta – I presenti sono 15.

A conclusione, la proposta viene APPROVATA con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:

Voti favorevoli	11
Voti contrari	4
Astenuti	= (Di Natale, Errico, Travaini, Ziggiotto)

Letto, approvato e sottoscritto.
All'originale firmato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott.ssa Maria Lina BOCCHETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella MOLLIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è in pubblicazione all'Albo Pretorio dal 06/06/2014 per 15 giorni consecutivi.

Arona, 06/06/2014

PER IL RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Valeria RODI

Estratto conforme all'originale per uso amministrativo.

Arona,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto Responsabile Uff. Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D. Lgs 267/2000).

Dal Palazzo Civico,.....

PER IL RESP. UFF. SEGRETERIA
F.to



CITTÀ DI ARONA
PROVINCIA DI NOVARA

ORIGINALE

Verbale di deliberazione n. **71**
del **CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta pubblica ordinaria di 1^a convocazione

27 dicembre 2019

OGGETTO
MODIFICA SOGLIA DI ESENZIONE DALL'APPLICAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE IRPEF A VALERE DALL'ANNO 2020 - MODIFICA REGOLAMENTO

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di dicembre alle ore 20:00 in Arona nella sede del Palazzo Civico, convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
GUSMEROLI ALBERTO - Sindaco	X				
MONTI Federico	X		GUFFANTI FIORI Giovanni Maria B.		X
AUTUNNO Chiara Maria		X	FRANCHINI Laura	X	
GRASSANI Marina	X		MONTONATI Luigi	X	
POLO Friz Matteo		X	MUSCARA' Antonino	X	
MARINO Tommaso	X		TRAVAINI Alessandro		X
MAZZA Monia	X		TORELLI Carla	X	
RIZZI Arturo	X		CAIRO Ferruccio Sandro	X	
BONETTI Paola	X		FURFARO Antonio	X	

Consiglieri assegnati al Comune: n. 16.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Corrado ZANETTA.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Sig. Tommaso Marino, che, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: MODIFICA SOGLIA DI ESENZIONE DALL'APPLICAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF A VALERE DALL'ANNO 2020 - MODIFICA REGOLAMENTO

Il Presidente cede la parola al Sindaco, il quale propone di relazionare in merito al presente provvedimento unitamente ai punti 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 e 10 dell'odierno ordine del giorno, più in particolare relativi a *"APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2020"* (Del.C.C. n. 67 del 27/12/2019), *"TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2020"* (Del.C.C. n. 68 del 27/12/2019), *"TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2020 - CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI"* (Del.C.C. n. 69 del 27/12/2019), *"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2020 - CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI"* (Del.C.C. n. 70 del 27/12/2019), *"ADOZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 07/03/1989 N. 15 - CONTRIBUTI EDIFICI DI CULTO - ANNO 2020"* (Del.C.C. n. 74 del 27/12/2019), *"APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022"* (Del.C.C. n. 72 del 27/12/2019) e *"APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI"* (Del.C.C. n. 73 del 27/12/2019).

Il Consiglio Comunale si esprime favorevolmente in merito.

Sentita la proposta di deliberazione del tenore seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, nel limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima applicabile ai singoli tributi;

Richiamato:

- il vigente Regolamento comunale sull'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) approvato con propria deliberazione n. 38 del 9.03.2007 e modificato con le deliberazioni nn. 56/2008, n. 30/2009, n. 35/2010, n. 18/2011, n. 11/2012, n. 96/2013, n. 32/2017;
- l'art. 1 del D. Lgs. 360/1998 di istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, che consente ai comuni con regolamento ex art. 52 D.Lgs. 446/97 di:
 - disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale (comma 3);
 - stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali (comma 3 bis);

Condivisa la proposta della Giunta Comunale di elevare dall'anno impositivo 2020 la soglia di esenzione attualmente indicata all'art. 7 del vigente citato regolamento in € 10.000,00, reddito annuo pari o al di sotto del quale l'addizione non si applica, a € 12.500,00 (eurodicimilacinquecento/00);

Atteso che per effetto di tale più elevata soglia di esenzione, si stima che i contribuenti residenti non più tenuti al pagamento dell'addizionale IRPEF saliranno di oltre 500 unità;

Atteso inoltre che del minor gettito di imposta, stimato in € 50.000,00 annui, si è tenuto conto in sede di predisposizione del Bilancio finanziario di previsione 2020 – 2022, e che la permanenza degli equilibri di bilancio è stata possibile a seguito della politica energetica perseguita in particolare nella nuova illuminazione pubblica;

Visti, altresì:

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) omissis”;
- l'art.27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448 il quale dispone che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (...)”, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 169 dell'art. 1 della L. 27.12.2006 n. 296 in forza del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Preso atto che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con L. 214/2011 recentemente modificato dalla Legge 58/2019 di conversione del D.L.34/2019:

- dispone al comma 15: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (...)”;
- prescrive al comma 15 bis che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- dispone al 15-ter che “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Considerato pertanto che l'acquisizione di efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti concernenti la compartecipazione all'addizionale comunale IRPEF continuano ad essere individuati dall'art. 1 c. 3 del D.Lgs. 360/1998 e dall'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 che condizionano l'efficacia dei regolamenti e delle delibere di variazione dell'addizionale dal 1°

gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2002, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce, e che risultino rispettate le prescrizioni fissate dall'art. 1 c. 169 della L. 27.12.2006 n. 296;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, dal Segretario Generale in qualità di Dirigente del Settore I;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, dal Responsabile di posizione organizzativa in ruolo presso il servizio "Gestione risorse finanziarie e assicurazioni";

Acquisito il parere favorevole espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 267/00 giusto protocollo n. 56104 in data 23/12/2019;

Dato atto che la proposta di modifica del regolamento in esame è stata esaminata dalla Commissione Comunale Staff nella seduta del 20.12.2019;

DELIBERA

per quanto in premessa specificato che qui si intende interamente richiamato:

1. Di approvare l'innalzamento dall'anno 2020 della soglia di esenzione dall'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche (IRPEF) dal reddito annuale uguale o inferiore a € 10.000,00 a € 12.500,00, modificando di conseguenza in tal senso l'art. 7 del relativo regolamento richiamato in premessa che pertanto avrà il seguente testo:

Art. 7 Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 5, i contribuenti il cui reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato ai sensi dell'art. 1 c. 4 del D. Lgs. 360/1998 e s.m.i. sia inferiore o uguale a € 12.500,00 (eurododicimilacinquecento/00). Per redditi superiore a € 12.500,01 (eurododicimilacinquecento/01), l'addizionale sarà dovuta sull'intero ammontare del reddito imponibile.
2. Di confermare per l'anno 2020 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,80 (zerovirgolaottanta) punti percentuali;
3. Di dare mandato all'ufficio servizi finanziari per la trasmissione della presente deliberazione al Ministero Economia e Finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/> per la pubblicazione costitutiva nel sito informatico di cui all'articolo 1 c. 3 del D. Lgs. n. 360/1998 per assicurare l'efficacia della presente deliberazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.
4. Di dare atto che il gettito dell'addizionale conseguente alla modifica regolamentare in approvazione, si quantifica presumibilmente in € 1.681.450,00, e trova imputazione nel bilancio finanziario di previsione 2020-2022 in corso di approvazione, alla tipologia 1.101 "Imposte tasse e proventi assimilati" piano finanziario di V livello "E.1.01.01.16.001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione".
5. Di dare atto ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente provvedimento è coerente con il DUP approvato con DCC 45/2018 aggiornato con DCC n. 1/2019.

6. Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento comporta l'esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Ravvisata, inoltre, la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 per consentire la tempestiva pubblicazione costitutiva sul sito del Ministero delle Finanze nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

MODIFICA SOGLIA DI ESENZIONE DALL'APPLICAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF A VALERE DALL'ANNO 2020 - MODIFICA REGOLAMENTO

Numero proposta: 91/2019

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Firmato digitalmente da Corrado Zanetta in data 20/12/2019

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Firmato digitalmente da Anna Maria Silvia Bodio in data 23/12/2019

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Tommaso MARINO
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Corrado ZANETTA
firmato digitalmente
